

«Regolamento per il deposito dei listini prezzi e attività collegate»

Articolo 1 - Soggetti abilitati al deposito

Presso la Camera di Commercio di Vicenza possono depositare listini prezzi le imprese con sede legale o con un'unità locale attiva nella provincia di Vicenza e i soggetti pubblici e privati portatori di interessi generali per il sistema economico provinciale vicentino (ad esempio Associazioni di categoria).

Articolo 2 - Finalità del deposito e impegni assunti

Il deposito dei listini è facoltativo e viene effettuato a fini pubblicitici.

Con il deposito il soggetto depositante si impegna a mantenere fissi i prezzi indicati nel listino depositato nel periodo di validità dello stesso.

La Camera di Commercio non effettua nessun controllo di merito sulla determinazione delle voci e dei prezzi e in ogni caso il deposito non comporta in nessun modo la loro approvazione. La responsabilità su quanto esposto nei listini è in capo al soggetto depositante.

Articolo 3 - Modalità del deposito

La domanda di deposito dei listini è presentata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'ufficio camerale competente. Ogni pagina del listino depositato deve essere numerata in ordine progressivo e firmata in originale in alternativa il listino depositato può essere firmato digitalmente.

Il listino deve riportare il periodo di validità dello stesso, se la data di scadenza della validità non è indicata dovrà essere espressamente indicato che il listino resterà in vigore fino al successivo deposito.

Articolo 4 - Modalità del rilascio di copie, dei visti di conformità e di accesso agli atti

La Camera di Commercio può rilasciare, copie dei listini depositati al soggetto depositante e a terzi sulla base del Regolamento camerale sul diritto di accesso.

La Camera di Commercio può rilasciare esclusivamente un "visto di conformità" riferito ai prezzi esposti su fatture, preventivi e/o offerte in riferimento ai listini depositati. Il "visto di conformità" è apposto solo se la descrizione della voce e il prezzo sono identici a quelli presenti sul listino depositato.

Il "visto di conformità" non costituisce in nessun caso atto di approvazione dei

prezzi indicati nelle fatture, preventivi e/o offerte o nei listini.

Articolo 5 - Norme finali

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte il presente regolamento.

Il deposito dei listini, il rilascio delle copie e dei visti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sono soggetti al pagamento di una tariffa. La determinazione delle tariffe è di competenza della Giunta camerale.